



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

*Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari*

2015/0009(COD)

10.3.2015

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari

Relatori: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (Riunioni congiunte delle commissioni – articolo 55 del regolamento)

Relatori per parere (*):
Kathleen Van Brempt, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, commissione per i trasporti e il turismo

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	6
MOTIVAZIONE.....	47

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0010),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172, 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0007/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0000/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui risente l'Unione è dovuta in particolare ***all'incertezza che pesa*** sui mercati circa il futuro dell'economia ***e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri***. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività.

Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui risente l'Unione è dovuta in particolare ***ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri e alla stagnazione della crescita, fattori che determinano*** incertezza sui mercati circa il futuro dell'economia. Questa carenza ***di investimenti, che è stata particolarmente grave negli Stati membri più colpiti dalla crisi***, rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. ***Lo stimolo degli investimenti passa necessariamente per le riforme strutturali e la responsabilità di bilancio, presupposti che, associati*** a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, ***sono in grado di contribuire all'instaurazione di*** un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno dell'occupazione e della domanda

Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. ***Associate*** a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, ***le riforme strutturali e la responsabilità di bilancio costituiscono un modo per instaurare*** un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno dell'occupazione e della domanda e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.

e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il FEIS è uno degli snodi di un'impostazione globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione.

Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di un'impostazione globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all'economia reale, miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione. ***La strategia dovrebbe essere complementare all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno istituire il FEIS nel contesto della BEI affinché possa beneficiare della sua comprovata esperienza e affinché le operazioni del Fondo possano produrre effetti positivi in tempi il più possibile brevi. È ***opportuno*** incanalare ***l'attività*** del FEIS ***di finanziamento*** delle piccole e medie imprese e delle imprese a media

Emendamento

(13) È opportuno istituire il FEIS nel contesto della BEI affinché possa beneficiare della sua comprovata esperienza e affinché le operazioni del Fondo possano produrre effetti positivi in tempi il più possibile brevi. È ***possibile*** incanalare ***il finanziamento*** del FEIS delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione tramite ***il*** Fondo

capitalizzazione tramite *del* Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in modo da fruire dell'esperienza da questo maturata nel settore.

europeo per gli investimenti (FEI) in modo da fruire dell'esperienza da questo maturata nel settore.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico, in particolare progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita a lungo termine e la competitività. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro contribuire anche l'obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico, in particolare progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita *sostenibile* a lungo termine e la competitività. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici *e come mezzo per rafforzare ulteriormente la coesione all'interno dell'Unione*. al quale dovrebbe peraltro contribuire anche l'obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, ***anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria***. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe ***mirare a*** finanziare progetti in tutta l'Unione, ***tenendo conto dei criteri di addizionalità e di rischio elevato nelle sue politiche d'investimento***. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno che un comitato per gli investimenti decida in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione di grandi dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento. Il comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo del FEIS, ***incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo***. Per mettere efficacemente a frutto l'esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe sostenerne il finanziamento in modo da permettergli di realizzare singoli progetti che coinvolgano piccole e medie imprese e imprese a media capitalizzazione.

Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli investimenti decida in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione di grandi dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento, ***che dovrebbero essere approvati dal Parlamento europeo a seguito di un'audizione***. Il comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo del FEIS. Per mettere efficacemente a frutto l'esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe sostenerne il finanziamento in modo da permettergli di realizzare singoli progetti che coinvolgano piccole e medie imprese e imprese a media capitalizzazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l'Unione conceda una garanzia per un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi 60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS generino nell'Unione investimenti per 315 000 000 000 EUR nel triennio dal 2015 al 2017. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.

Emendamento

(18) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l'Unione conceda una garanzia per un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi 60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS generino nell'Unione investimenti ***aggiuntivi*** per 315 000 000 000 EUR nel triennio dal 2015 al 2017. ***I contributi supplementari versati dagli Stati membri al capitale del FEIS aumenterebbero tale importo, avvicinando in tal modo gli investimenti del Fondo ai fabbisogni reali.*** Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) A condizione che siano soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS.

Emendamento

(21) A condizione che siano soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE **e per investire nel capitale delle piattaforme d'investimento, purché ciò sia conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.** Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS.

Or. en

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) A cadenza periodica la BEI **dovrebbe** valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e all'analisi della sostenibilità.

Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI **e il comitato per gli investimenti dovrebbero** valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro, **nonché rendere conto di tali attività.** Le valutazioni **e i resoconti** in questo senso dovrebbero **essere resi pubblici e** contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e all'analisi della sostenibilità.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espletano tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione.

Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espletano tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione. ***L'EIAH dovrebbe permettere agli Stati membri e alle regioni dell'Unione di beneficiare di consulenze gratuite in modo da garantire un accesso equo al finanziamento del FEIS.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio dell'Unione una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall'esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che ***sarebbe adeguato*** un rapporto del 50% ***tra pagamenti attinti al bilancio dell'Unione e*** obblighi totali di garanzia dell'Unione.

Emendamento

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio dell'Unione una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall'esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che ***il livello di risorse del Fondo di garanzia dovrebbe rappresentare*** un rapporto del 50% ***degli*** obblighi totali di garanzia

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio dell'Unione, è opportuno ridurre la dotazione disponibile, rispettivamente, per il Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², e per il Meccanismo per collegare l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Benché il FEIS non ricalchi le finalità perseguite da questi due programmi, si prevede che la riduzione delle relative dotazioni per finanziare il Fondo di garanzia assicurati, in determinati settori che rientrano nel rispettivo mandato, un volume di investimenti maggiore di quello reso possibile dai programmi attuali. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia con incidenza maggiore rispetto a quanto si verificherebbe se le risorse fossero devolute a sovvenzioni nel quadro dei previsti programmi Orizzonte 2020 e Meccanismo per collegare l'Europa. È pertanto opportuno stornare verso il FEIS parte dei fondi attualmente destinati a tali programmi.

Emendamento

(29) Il contributo a carico del bilancio dell'Unione sarà progressivamente autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro delle procedure di bilancio annuali fino al 2020. A tal fine, l'autorità di bilancio dovrebbe avvalersi, se del caso, di tutti i meccanismi di flessibilità disponibili e di altre disposizioni pertinenti nel quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

² *Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).*

³ *Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).*

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Benché la BEI *possa* servirsi della riserva di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire l'obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l'Unione, ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di progetti inclusi nella riserva e l'investimento negli stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell'elenco e accesso al sostegno del FEIS, *che dovrebbe* comunque godere del potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti nell'elenco.

Emendamento

(33) Benché la BEI *e il comitato per gli investimenti possano* servirsi della riserva di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire l'obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l'Unione ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di progetti inclusi nella riserva e l'investimento negli stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell'elenco e accesso al sostegno del FEIS, *e la BEI e il comitato per gli investimenti dovrebbero* comunque godere del *pieno* potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti

nell'elenco.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **conclude** con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un accordo sull'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ("accordo sul FEIS").

Emendamento

1. La Commissione **negozia** con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un **progetto di** accordo sull'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ("accordo sul FEIS") **conformemente ai requisiti del presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato.

Emendamento

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato. **Il comitato direttivo di cui all'articolo 3 adotta linee guida che definiscono le condizioni di adesione.**

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di concludere l'accordo sul FEIS per conto dell'Unione mediante un atto delegato conformemente all'articolo 17, a condizione che tale accordo soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di accettare successive modifiche dell'accordo sul FEIS mediante atti delegati conformemente all'articolo 17, a condizione che le modifiche di tale accordo soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si

intende per:

a) "accordo sul FEIS", lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;

b) "istituti o banche di promozione nazionali", soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato pubblico da uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo pubblico o promozionali su base non commerciale, con l'obiettivo di colmare le carenze del mercato;

c) "piattaforme d'investimento", società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali gli investitori incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere piattaforme nazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano più Stati membri interessati a grandi progetti in una determinata zona geografica o piattaforme tematiche, che possono riunire progetti di investimento in un dato settore;

d) "piccole e medie imprese (PMI)", le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

e) "imprese a media capitalizzazione", soggetti giuridici che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) requisiti dettagliati per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e per i finanziamenti della BEI al FEI ammissibili alla garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 5 bis;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) la procedura di selezione dei progetti, compreso il ruolo della BEI nella valutazione iniziale delle proposte di progetti e la loro trasmissione al comitato per gli investimenti;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) modalità dettagliate volte a garantire che le operazioni di finanziamento e di investimento firmate dalla BEI durante il periodo transitorio di cui all'articolo 20 beneficiano della garanzia dell'UE;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) le disposizioni sui finanziamenti **necessari** per il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo comma;

Emendamento

h) le disposizioni sui finanziamenti per il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo comma;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'accordo sul FEIS prevede che le operazioni effettuate con il sostegno del FEIS siano nettamente distinte dalle altre operazioni della BEI.

Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che le operazioni effettuate con il sostegno del FEIS siano nettamente distinte dalle altre operazioni della BEI. ***Pertanto, la BEI dovrebbe garantire che le attività del FEIS siano oggetto di una scheda finanziaria separata.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) nel quadro

Emendamento

soppresso

della BEI. L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. Questa funzione di supporto riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi, il ricorso a partenariati pubblico-privato e l'opportuna consulenza sull'applicabile normativa dell'UE.

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si avvale delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Per i servizi aggiuntivi che presta rispetto all'attuale assistenza tecnica offerta dalla BEI, l'EIAH è cofinanziato dall'Unione con un importo massimo di 20 000 000 EUR l'anno per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Per gli anni successivi al 2020 il contributo finanziario dell'Unione dipende direttamente dalle disposizioni che saranno previste nei futuri quadri finanziari pluriennali.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che ne decide l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al

Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che ne decide l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al

sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, **paragrafo 2**. Il comitato direttivo **elegge il presidente tra i suoi membri**.

sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 2 bis**. Il comitato direttivo **specifica inoltre la politica di investimento relativa alle piattaforme d'investimento ammissibili**.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli unici contributori al FEIS, il **numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all'entità del rispettivo contributo corrisposto in contanti o sotto forma di garanzia**.

Emendamento

2. Finché l'Unione e la BEI restano gli unici contributori al FEIS, il comitato direttivo **comprende quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni rinnovabile**.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Allorquando altre parti aderiscano all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all'entità del contributo corrisposto da ciascun contributore in contanti o sotto forma di garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui la Commissione e la BEI dispongono ai sensi del paragrafo 2 è ricalcolato di conseguenza.

Emendamento

3. Allorquando altre parti aderiscano all'accordo sul FEIS a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei voti **dei contributori** in seno al comitato direttivo è assegnato in base all'entità del contributo corrisposto da ciascun contributore in contanti o sotto forma di garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui la Commissione e la BEI dispongono ai sensi del paragrafo 2 è ricalcolato di conseguenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le priorità che la Commissione deve perseguire per le linee guida in materia di investimenti del FEIS sono precisate prima dell'entrata in vigore dell'accordo sul FEIS e riviste, se del caso. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17.

Nell'esercizio del suo mandato in seno al comitato direttivo del FEIS, la Commissione promuove le priorità precisate e riviste in conformità del comma 1 e vota coerentemente con le stesse.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'accordo sul FEIS prevede che il Fondo disponga di un comitato consultivo composto di rappresentanti di tutte le banche, comprese le banche di promozione nazionali, che partecipano ai progetti a livello nazionale e locale coperti dalla garanzia dell'UE a norma dell'articolo 4.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Dopo aver sentito il comitato direttivo e non appena ricevuta l'approvazione della BEI, la Commissione fornisce al Parlamento europeo una rosa di candidati per le posizioni di amministratore delegato e vice amministratore delegato.

La Commissione, non appena ricevuta l'approvazione della BEI, sottopone all'approvazione del Parlamento europeo la proposta di nomina dell'amministratore delegato. Una volta approvata la proposta, il comitato direttivo nomina l'amministratore delegato e il vice amministratore delegato per un mandato di tre anni rinnovabile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, responsabile dell'esame ***delle*** potenziali ***operazioni***, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'UE ***ad operazioni*** conformi all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione geografica.

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, responsabile dell'esame ***dei*** potenziali ***progetti***, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'UE ***a progetti*** conformi all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione geografica. ***Inoltre, il comitato per gli***

investimenti è l'organo incaricato di approvare l'ammissibilità delle piattaforme d'investimento e delle banche di promozione nazionali e di autorizzarle a utilizzare la designazione "FEIS" o "Fondo europeo per gli investimenti strategici".

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Il comitato per gli investimenti è composto da *sei* esperti indipendenti e dall'amministratore delegato. Gli esperti indipendenti, *che* vantano una vasta e pertinente esperienza di mercato nel finanziamento di progetti, *sono nominati* dal comitato direttivo per un mandato di tre anni rinnovabile.

Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto da *otto* esperti indipendenti e dall'amministratore delegato. Gli esperti indipendenti vantano una vasta e pertinente esperienza di mercato *nella strutturazione* e nel finanziamento di progetti, *nonché competenze macroeconomiche. Il comitato per gli investimenti ha una composizione multidisciplinare e comprende un'ampia gamma di competenze in vari settori, come la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e le PMI. Esso è nominato* dal comitato direttivo per un mandato di tre anni rinnovabile.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, il comitato direttivo redige un elenco di almeno sedici esperti e lo presenta al Parlamento europeo. Dopo

aver sentito gli esperti che figurano in detto elenco, il Parlamento europeo adotta una decisione con la quale propone la nomina di otto di questi esperti al comitato direttivo.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del comitato per gli investimenti sono indipendenti e non ricevono istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da ogni altro organismo pubblico o privato. Il personale della BEI può fornire assistenza analitica, logistica e amministrativa. Tuttavia, le valutazioni dei progetti eseguite dal personale della BEI non sono vincolati per il comitato per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione presta **alla BEI** una garanzia ("garanzia dell'UE") per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su

L'Unione presta una garanzia **irrevocabile e incondizionata** ("garanzia dell'UE") per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione, **compresa la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e un paese terzo**, contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE

richiesta.

è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Or. en

Emendamento 37

Proposal for a regulation

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI **approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 3, paragrafo 5**, o per il finanziamento **del** FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. **Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:**

Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI o per il finanziamento **della BEI al** FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, **e approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 3, paragrafo 5.**

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali, **per il tramite della BEI**, che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il comitato direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d'investimento ammissibili.

Emendamento

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali **ed altre strutture simili**, che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, **previa approvazione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5.** In tal caso, il comitato

direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d'investimento ammissibili, *in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.*

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il FEIS è orientato a progetti con un profilo di rischio più elevato rispetto ai vigenti strumenti della BEI e dell'Unione, al fine di apportare un valore aggiunto alle operazioni esistenti. Il FEIS sostiene i progetti che rispettano i criteri seguenti:

a) perseguire l'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile, a lungo termine ed inclusiva ed avere un elevato valore sociale ed economico, un impatto il più positivo possibile sulla creazione di posti di lavoro di qualità ed un valore aggiunto europeo;

b) porre l'accento su operazioni che non potrebbero essere eseguite utilizzando il bilancio dell'Unione o mediante l'attività ordinaria della BEI, e che non sono finanziate dal mercato;

c) essere sostenibili da un punto di vista economico, sulla base di una valutazione esaustiva che tenga conto non solo del progetto in sé, ma anche del suo impatto complessivo sull'economia e della sua capacità di innescare investimenti successivi, per esempio da parte del settore privato;

d) non avere ricevuto finanziamenti da nessun altro fondo esistente dell'Unione a causa di una mancata disponibilità dei necessari finanziamenti sul mercato;

e) disporre di un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti nel quadro dell'attività esistente della BEI, tenendo conto del fatto che un reale valore aggiunto può essere garantito solo se le risorse finanziarie sono concentrate su progetti non finanziati in altro modo; la concezione di misure adeguate è elaborata ai sensi delle procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2 ter. Considerando che progetti di qualsiasi dimensione possono far avanzare l'economia europea, non vi sono restrizioni alle dimensioni dei progetti che rientrano nel quadro del FEIS.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Sono ammissibili alla copertura ***i singoli*** strumenti seguenti ovvero i portafogli composti dagli strumenti seguenti:

Emendamento

Sono ammissibili alla copertura ***nell'ambito della garanzia dell'UE gli*** strumenti seguenti ovvero i portafogli composti dagli strumenti seguenti:

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-

Emendamento

(a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, ***microfinanza e*** qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni

azionarie. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell'Unione a norma del presente regolamento, comprese operazioni transnazionali tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove il finanziamento della BEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato;

azionarie o quasi-azionarie. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell'Unione a norma del presente regolamento, comprese operazioni transnazionali tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove il finanziamento della BEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie tramite piattaforme d'investimento dedicate o banche di promozione nazionali ai sensi dell'articolo 5. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell'Unione, comprese operazioni transnazionali tra uno Stato membro e un paese terzo, in conformità del presente regolamento e laddove il finanziamento sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove la BEI finanzia il FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'UE copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi un finanziamento di pari importo senza garanzia dell'UE. L'importo coperto dalla garanzia dell'UE non supera 2 500 000 000 EUR.

Emendamento

Laddove la BEI finanzia il FEI **attraverso il FEIS** per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'UE copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi un finanziamento di pari importo senza garanzia dell'UE. L'importo coperto dalla garanzia dell'UE non supera 2 500 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Quando l'Unione effettua un pagamento nell'ambito della garanzia dell'UE, la BEI si occupa di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata.

Emendamento

4. Quando **si fa ricorso alla garanzia dell'UE**, l'Unione **subentra nei diritti pertinenti della BEI rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di garanzia. Quando l'Unione** effettua un pagamento nell'ambito della garanzia dell'UE, la BEI, **a nome e per conto della Commissione**, si occupa di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata, **in conformità delle disposizioni e procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).**

Or. en

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. È **costituito** un Fondo di garanzia dell'UE ("Fondo di garanzia") cui è possibile attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'UE.

Emendamento

1. È **istituito** un Fondo di garanzia dell'UE ("Fondo di garanzia") **che costituisce una riserva di liquidità** cui è possibile attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **pagamenti** provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

Emendamento

(a) **contributi** provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **pagamenti** di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

Emendamento

(d) **contributi** di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti necessari per conseguire l'importo obiettivo iniziale sono gradualmente autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro delle procedure annuali di bilancio fino al 2020.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adeguare, di un massimo del 10%, ***l'importo*** obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'UE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adeguare, di un massimo del 10%, ***il livello*** obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7. A seguito dell'adeguamento, nell'esercizio n, ***dell'importo*** obiettivo ovvero in esito alla valutazione dell'adeguatezza ***del livello del*** Fondo di garanzia compiuta in base all'esame di cui al paragrafo 6:

7. A seguito dell'adeguamento, nell'esercizio n, ***del livello*** obiettivo ovvero in esito alla valutazione dell'adeguatezza ***delle risorse disponibili nel*** Fondo di garanzia compiuta in base all'esame di cui al paragrafo 6:

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'eccedenza è versata in un'unica operazione a una rubrica speciale dello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea dell'esercizio n+1;*

Emendamento

(a) *eventuali eccedenze nel fondo di garanzia costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia del FEIS;*

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. A partire dal 1° gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere **il livello** del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l'integrità.

Emendamento

8. A partire dal 1° gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere **le risorse** del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l'integrità.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. A seguito di un'attivazione della

Emendamento

9. A seguito di un'attivazione della

garanzia dell'UE, le risorse di alimentazione del Fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), **che vanno oltre l'importo obiettivo** sono impiegate per riportare la garanzia dell'UE all'**ammontare iniziale**.

garanzia dell'UE, le risorse di alimentazione del Fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono impiegate per riportare la garanzia dell'UE all'**importo obiettivo**. **Eventuali remunerazioni restanti costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia del FEIS.**

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. L'accordo sul FEIS prevede la creazione di un polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) nell'ambito della BEI. L'EIAH persegue l'obiettivo di offrire, avvalendosi dei servizi di consulenza esistenti della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento, e fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'ambito dell'Unione. Ciò include la fornitura di supporto per quanto riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi e di partenariati pubblico-privato e, ove opportuno, supporto su questioni pertinenti della normativa UE.

Per conseguire l'obiettivo di cui al primo comma, l'EIAH si avvale delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei

fondi strutturali e di investimento europei.

L'accesso alla consulenza dell'EIAH è gratuito per i promotori dei progetti.

La BEI si assicura che il personale incaricato di svolgere i compiti dell'EIAH sia separato sul piano organizzativo dal personale che svolge altri compiti conferiti alla BEI e sia soggetto a linee gerarchiche separate rispetto a quest'ultimo.

Al fine di garantire la migliore diffusione possibile a livello regionale e territoriale in tutta l'Unione per tali servizi di consulenza e supporto, l'attività dell'EIAH è rafforzata da e strettamente collegata a strutture analoghe a livello nazionale, quali i servizi offerti dalle banche di promozione nazionali o da adeguate agenzie pubbliche.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione e la BEI promuovono, **con l'ausilio degli Stati membri**, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. La riserva **figura solo a fini informativi e di visibilità a beneficio degli investitori e** lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

Emendamento

1. A cadenza semestrale la BEI presenta **al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. A cadenza **annuale** la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

Emendamento

2. A cadenza **biennale** la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi previsti all'articolo 5, **paragrafo 2**;

Emendamento

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi previsti all'articolo 5, **paragrafi 2 e 2 bis**;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed effettivi ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento

(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed effettivi ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, ***incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro. Ciò comprende una valutazione della misura in cui le operazioni coperte dalla garanzia UE ai sensi del presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis***;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) una valutazione della conformità ai requisiti concernenti l'utilizzo della garanzia UE e degli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g);

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La BEI comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

4. La BEI, **se del caso in cooperazione col FEI**, comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo, l'amministratore delegato **partecipa** a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle prestazioni del FEIS.

1. Su richiesta del Parlamento europeo, **il presidente del comitato direttivo e** l'amministratore delegato **partecipano** a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle prestazioni del FEIS.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministratore delegato **risponde** oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal ricevimento dell'interrogazione.

Emendamento

2. **Il presidente del comitato direttivo e l'amministratore delegato rispondono** oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal ricevimento dell'interrogazione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, il Presidente della BEI partecipa ad un'audizione del Parlamento europeo se quest'ultima riguarda i finanziamenti e le operazioni di investimento della BEI ai sensi del presente regolamento. Il Presidente della BEI, entro cinque settimane dal ricevimento, risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni trasmesse alla BEI dal Parlamento europeo riguardanti le operazioni di finanziamento e investimento della BEI ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. È concluso un accordo tra il Parlamento europeo e la BEI sulle disposizioni dettagliate per lo scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI sui finanziamenti e le operazioni di investimento eseguiti dalla BEI ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 5, **paragrafo 2**.

Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 2 bis**.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, **e all'articolo 3, paragrafo 3 bis**, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a

della scadenza di ciascun periodo.

tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo **3, paragrafo 3 bis, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, e all'articolo 8**, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non

intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **3, paragrafo 3 bis, dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 8**, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

I contributi finanziari sotto forma di misure una tantum degli Stati membri facenti parte del FEIS alle piattaforme di investimento dedicate ed alle banche di promozione nazionali di cui all'articolo 5,

paragrafo 2, e che beneficiano della garanzia dell'UE sono coperti da tutta la gamma di norme esistenti del patto di stabilità e crescita.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 19

Regolamento (UE) n. 1316/2013
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

soppresso

*Modifica del regolamento (UE) n.
1316/2013*

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 942 259 000 () EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:*

(a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni

del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

(b) settore delle telecomunicazioni: 1 041 602 000 EUR;

(c) settore dell'energia: 5.350.075.000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio().*

() Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)."*

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

MOTIVAZIONE

L'Europa rischia di restare indietro. È stata abbagliata da tassi di crescita elevati derivanti da investimenti sbagliati sui mercati finanziari e da investimenti eccessivi in settori come quello immobiliare, a scapito di investimenti produttivi nell'economia reale. Tali tassi di crescita elevati hanno occultato la necessità di trovare delle risposte alle sfide future, sia economiche sia politiche. L'insostenibilità di tale modello di crescita è diventata evidente con la crisi. Le misure adottate in risposta alla crisi, come i tagli al settore di ricerca e sviluppo e ai fondi per l'istruzione, hanno ulteriormente ridotto gli investimenti produttivi e rafforzato le tendenze in atto. In tutta Europa si è potuto osservare un deficit, che tuttavia è stato particolarmente marcato nel Sud del continente. Di conseguenza, l'Europa ha accumulato un significativo divario di investimenti. Ogni anno di crisi aggiuntivo va di pari passo con ulteriori perdite di investimenti. Tale tendenza minaccia la crescita, la competitività e l'occupazione e vi è pertanto il rischio che l'Europa si trovi dinanzi ad un periodo di stagnazione.

Il piano proposto dalla nuova Commissione nell'ambito del regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) rappresenta una risposta fondamentale al divario di investimenti nell'ambito dell'UE, in quanto mobilita risorse effettive all'interno del bilancio dell'UE e attraverso la BEI per finanziare nuovi investimenti. Siamo fortemente favorevoli a questo nuovo impulso fornito dalla Commissione e consideriamo l'adozione del presente regolamento come un passo in avanti decisivo verso la crescita e l'occupazione nell'UE. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti al fine di affrontare nello specifico le esigenze in Europa.

Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico. In particolare, il FEIS dovrebbe essere orientato a progetti che creano posti di lavoro sostenibili, promuovono la competitività e stimolano una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in una prospettiva a lungo termine.

Per evitare che il FEIS conduca ad una duplicazione delle strutture e per far sì che porti un reale valore aggiunto rispetto alle operazioni esistenti, si dovrebbe porre l'accento su progetti che siano sostenibili da un punto di vista economico generale. Ciò significa che una valutazione esaustiva dovrebbe esaminare non solo il progetto in sé, ma anche il suo impatto complessivo sull'economia e la sua capacità di innescare investimenti successivi, per esempio da parte del settore privato. Pertanto, si dovrebbero considerare solo i progetti con un profilo di rischio più elevato nonché i progetti che non abbiano ottenuto finanziamenti in tempi ragionevoli da parte del mercato o da altre fonti.

Ciò consente di garantire che progetti quali gli investimenti nelle infrastrutture, nella banda larga, nell'efficienza energetica e nel settore delle PMI, che possono fare una differenza in Europa, possano essere sostenuti nel quadro di tale programma.

Per consentire al FEIS di perseguire i suoi obiettivi, l'Unione dovrebbe concedere una garanzia di 16 miliardi di euro. Tale impegno è irrevocabile e la garanzia sarà messa a disposizione per tutta la durata del progetto che è destinata a sostenere. Al fine di coprire i rischi relativi alla garanzia dell'UE, è istituito un fondo di garanzia mediante un contributo

graduale a titolo del bilancio UE. A tal fine, gli stanziamenti necessari saranno progressivamente autorizzati dall'autorità di bilancio attraverso la procedura di bilancio annuale, facendo uso di tutti gli strumenti a disposizione ai sensi del regolamento sul QFP 2014-2020.

Si dovrebbe inoltre garantire che – oltre alla garanzia UE – possano essere forniti ulteriori cofinanziamenti, che potrebbero provenire dal settore privato o da quello pubblico. Per fare ciò sono necessarie disposizioni adeguate. Inoltre, nell'attuare il piano di investimenti si dovrebbero altresì utilizzare competenze a livello locale e regionale.

La struttura di *governance* del FEIS deve essere ulteriormente rafforzata. Accogliamo con favore l'approccio della BEI. Occorre tuttavia notare che il bilancio UE fornisce il più ampio contributo al FEIS. Il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, deve essere adeguatamente coinvolto nelle strutture di *governance* al fine di controllare l'uso efficiente delle risorse UE.

L'accordo deve essere firmato dalla Commissione e dalla BEI ed ogni eventuale modifica dello stesso deve essere sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comitato direttivo dovrebbe adottare delle linee guida in materia di investimenti al fine di garantire che il FEIS sostenga gli obiettivi dell'Unione. La fissazione degli obiettivi dell'Unione dovrebbe essere soggetta a un atto delegato.

Il Parlamento europeo dovrebbe essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina dell'amministratore delegato e del vice amministratore delegato. In termini più concreti, l'amministratore delegato e il vice amministratore delegato sono eletti entro una rosa di candidati presentata al Parlamento europeo. Lo stesso si applica agli esperti del comitato per gli investimenti.

Inoltre, la struttura di *governance* deve garantire che i progetti summenzionati possano essere sostenuti al fine di presentare un forte valore aggiunto economico e sociale. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di continuare ad applicare vecchie misure con nuovo denaro.

Il Parlamento europeo ha lavorato duramente per unire il progresso economico e politico alla responsabilità democratica. Al fine di garantire il successo del FEIS, l'efficacia e la responsabilità devono essere elementi che si sostengono a vicenda e non in conflitto tra loro.